

N. 45 – Anno 2022

Rivista Italiana di Conflittologia
Culture, actors and interactions



La Rivista Italiana di Conflittologia,
dotata di comitato editoriale,
prevede per ogni testo la valutazione di almeno due referee anonimi,
esperti o studiosi dello specifico tema.
Uno dei referee può essere scelto fra esperti stranieri.

La Rivista è accreditata
dall'Associazione Italiana di Conflittologia
e dall'ANVUR,
ed è inoltre iscritta nel catalogo delle riviste scientifiche ANCE Cineca - Miur

Questo volume è stato stampato per Cuam University Press
Sede legale: Via R. Ruffilli, 36 - 82100 Benevento (Italia)
Sede spagnola: Diputació. 296, 1r 1º, 08009 Barcellona (Spagna)
Tel. +390824040190 – Fax 0230132531
www.edizionilabrys.it
info@edizionilabrys.it - P. I.V.A. 01422750628

Cuam University Press è il canale editoriale della
CUAM UNIVERSITY FOUNDATION,
Consorzio Universitario per l'Africa e il Mediterraneo.
Cuam University Press è promossa e distribuita
In Italia e all'estero.
Cuam University Press Edizioni Labrys collabora con l'ANVUR.
www.cuam.eu

Finito di stampare in Dicembre 2022

ISSN 1971-1921

La Rivista Italiana di Conflittologia

accoglie studi e ricerche inerenti l'ampia tematica del conflitto.

Il suo carattere è in questo senso multidisciplinare e si pone come uno strumento in grado di coagulare riflessioni, discussioni, sollecitazioni e provocazioni sul conflitto provenienti da prospettive scientifiche e culturali differenti, dalla filosofia alla sociologia, dalla psicologia alla pedagogia, dall'antropologia alla criminologia, dall'economia al diritto e alla politologia.

Direttori editoriali: Antimo Cesaro, Giovanna Palermo

Comitato scientifico

- Paolo Bellini, Università degli Studi dell'Insubria
- Bruno Bilotta, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
- Roberta Bisi, Università degli Studi di Bologna Alma Mater
- Luigi Caramiello, Università degli Studi di Napoli Federico II
- Roberta Catalano, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 - Giuseppe Cataldi, Università degli Studi di Napoli L'Orientale
 - Enrico Cheli, Università degli Studi di Siena
 - Randall Collins, University of Pennsylvania
- Salvatore Costantino, Università degli Studi di Palermo
- Lucia Di Costanzo, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 - Giacomo Di Gennaro, Università degli Studi di Napoli Federico II
 - Jacques Faget, sociologo, C.N.R.S. Université de Bordeaux IV
- Johan Galtung, sociologo, Freie Universität Berlin e Princeton University
 - Herman Gomez Gutierrez, Pontificia Universidad Javeriana di Bogotá
 - Donald L. Horowitz, Duke University
- Michele Lanna, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 - Carlotta Latini, Università degli Studi di Camerino
 - Domenico Maddaloni, Università degli Studi di Salerno
 - Ian Macduff, Singapore Management University
 - Giacomo Marramao, Università degli Studi di Roma Tre
 - Gary. T. Marx, Massachusetts Institute of Technology - USA
- Andrea Millefiorini, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 - Luigi Pannarale, Università degli Studi di Bari
 - Pasquale Peluso, Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma
- Raffaella Perrella, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
- Marianna Pignata, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 - Valerio Pocar, Università degli Studi di Milano Bicocca
- Gina Pisano Robertiello, Felician College University – New Jersey
 - Roland Robertson, Aberdeen University, Scozia
 - Armando Saponaro, Università degli Studi di Bari

- Livia Saporito, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
- Fabrizio Sciacca, Università degli Studi di Catania
- Raffaella Sette, Università degli Studi di Bologna Alma Mater
- Marcello Strazzeri, Università degli Studi del Salento
- Massimiliano Verga, Università degli Studi di Milano Bicocca
- Angelo Volpe, sociologo, Università della Campania Luigi Vanvitelli

Editorial board: Giovanna Palermo,
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Consiglio editoriale

Deborah De Felice, Università degli Studi di Catania
 Francesca De Rosa, Università degli Studi Federico II
 Marialaura Cunzio, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
 Elvira Falivene, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 Sara Fariello, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 Clara Mariconda, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 Gaia Masiello, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
 Cirus Rinaldi, Università degli Studi di Palermo
 Ferdinando Spina, Università degli Studi del Salento
 Stefano Vinci, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
 Maddalena Zinzi, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Redazione – War Room

Pasquale Peluso (coord.), Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma
 Giuseppe Ambrosio, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 Francesca Castaldo, Università degli Studi Sapienza
 Alessandro Cenerelli, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 Carolina Maestro, Università degli Studi di Foggia
 Michele Olzi, Università degli Studi dell'Insubria
 Rosa Schioppa, Università degli Studi di Napoli L'Orientale
 Alessandra Spano, Università degli Studi di Catania
 Federica Rauso, Università degli Studi dell'Insubria

Editore

La casa editrice Cuam University Press
 nasce con l'obiettivo di accogliere principalmente
 la multiforme produzione culturale della Cuam University Foundation, promossa
 scientificamente dall'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.



Università
 degli Studi
 della Campania
 Luigi Vanvitelli

Registrazione R.O.C. (Registro Operatori della Comunicazione) N. 15315/2007 Codice
 ISSN: versione online 1971-1913, versione stampata 1971-1921

P. I.V.A. n. 01422750628

www.edizionilabrys.it, info@edizionilabrys.it
 tel +390824040190 - fax +390230132531.

Sede legale: Via R. Ruffilli, s.n.c., 82100 Benevento

Sedi operative presso ogni università aderente alla Cuam University Foundation Rivista
 Italiana di Conflittologia, periodico semestrale - Tribunale di Benevento Registro
 Nazionale della Stampa.

Fornitore di Hosting-stampatore online:
 Aruba S.p.A. - P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

Indice

RICERCHE

- Città postmoderne, panottismo e crisi della sicurezza**
di Pasquale Peluso » 7
- The debate on the death penalty and the thought of
Cesare Beccaria**
di Giovanna Palermo » 24
- Internet e carcere nel sistema multilivello di tutela dei
diritti fondamentali**
di Francesca Mollo » 41
- Il codice giovanile della devianza. Subcultura e im-
maginario delle baby gangs: tra collasso educativo e
disperata ricerca di un'identità**
di Raffaella Monia Calia e Vito Marcelletti » 76

STUDI

- Lo sviluppo delle pratiche di solidarietà utilizzate dal-
le comunità islamiche, tra un'economia aumônrière e
il paradigma della finanza etica per i musulmani**
di Gabriella de Chiara » 125
- La *vittima* come dispositivo di potere?
Un approccio su politica e violenza**
di Michele Olzi » 167

Dalla politica giurisdizionalista alla stagione costituente: analisi storico-giuridica sul conflitto tra Stato e Chiesa	» 190
di Gian Mario Pinelli	

NOTE, PUBBLICAZIONI, EVENTI

Il male del Sig. Nessuno	» 224
di Elena Ritratti	

Il dibattito pubblico come strumento di prevenzione del conflitto: l'esperienza francese del débat public	» 249
di Giulia Cesaro	

Note biografiche sugli autori	» 272
--------------------------------------	-------

Internet e carcere nel sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali

di Francesca Mollo

Abstract

Lo scritto analizza la questione dell'accesso a Internet in carcere nel quadro della tutela multilivello dei diritti fondamentali, partendo dall'inclusione dello stesso tra i diritti fondamentali, tutelati in costituzione, oggetto di giurisprudenza costituzionale e di tutela sul piano comunitario e internazionale. Successivamente, viene analizzata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di accesso ad Internet dentro il carcere, in un'ottica di tutela ex art. 10 CEDU, per concentrarsi infine sui risvolti normativi che ha comportato in tema la pandemia da SARS Cov-2, in relazione alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, in un'ottica di bilanciamento tra principi confliggenti, da un lato, le considerazioni concernenti la sicurezza, e dall'altro la tutela della persona.

The paper analyzes the question of access to the Internet in prison in the context of the multilevel protection of fundamental rights, starting from the inclusion of the same among the fundamental rights, protected in the Constitution, subject to constitutional jurisprudence and protection on a European and international level. Subsequently, the jurisprudence of the European Court of Human Rights on access to the Internet inside the prison is analyzed, with a view to protection pursuant to art. 10 ECHR, to finally focus on the regulatory implications that the SARS Cov-2 pandemic has entailed in relation to the containment and management measures of the epidemiological emergency, with a view to balancing conflicting principles, on the one hand, the considerations concerning safety, and on the other the protection of the person.

Parole chiave: accesso a internet, carcere, diritti fondamentali, CEDU, funzione rieducativa della pena

Keywords: access to the Internet, prison, fundamental rights, ECHR, re-education function of punishment

1. Introduzione

Internet¹, rappresenta un mondo senza confini, «il più largo spazio pubblico che l'umanità abbia mai conosciuto»² [S. Rodotà, 2014,

¹ Su Internet nel quadro della teoria dei beni comuni e sull'opportunità di analizzare la natura di Internet oggi nel quadro dei dati *ex art.* 810 e ss. c.c. si sofferma S. Rodotà [2014, 14]. Cfr. anche SU 14 febbraio 2011, n. 3665, che riconosce la categoria dei beni comuni.

² Cfr. S. Rodotà [2014, 344-350], che sottolinea, oltre alla necessità di salvaguardare la neutralità della rete, che «cimentarsi con il problema della costituzione di Internet, del modo complessivo in cui la tecnologia incontra il tema delle libertà e istituisce lo spazio politico, significa proprio fare i conti con processi reali. Le trasformazioni determinate dalla tecnologia possono essere comprese, e governate, solo se si è capaci di mettere a punto strumenti prospettici, e se questo avviene ridefinendo i principi fondativi della libertà individuali e collettive». Proprio per evidenziare l'astrazione dal fattore spaziale nella realtà della rete, appare particolarmente suggestiva l'immagine del «popolo della rete, disteso sull'intero pianeta, diffuso al di là di ogni confine, che si organizza in nuove "nazione". Il medesimo Autore [2014, 58] sottolinea che «la comunità di *Facebook* è la terza al mondo come popolazione, dopo la Cina e India». Questa realtà ha portato anche una parte della dottrina a sottolineare come in tali comunità si venga a realizzare un vero e proprio ordinamento giuridico, diverso da quello tipicamente riconducibile allo Stato nazione e che coesiste con altri ordinamenti giuridici, tanto da strutturarsi come una *societas*, intesa come gruppo ordinato e dotato di un'organizzazione e di regole proprie applicabili a tutti consociati, sottoposti al potere normativo-tecnologico del gestore monarca. Si fa qui riferimento all'interessante contributo di F. Bravo [2016, 1368] che sottolinea anche come «Nella community planetaria di *Facebook* (così come in altre communities che facciano uso di determinate piattaforme di *social network*), il contratto diviene strumento istitutivo e normativo di un dato "ordinamento", che si trova in rapporto di "rilevanza giuridica" con altri "or-

344], che ha contribuito a costruire quella che pure è stata chiamata una «società nell'era dell'accesso»³ [J. Rifkin, 1995, 17] e a conferire nuove sfumature al fenomeno della globalizzazione, nonché la «forma di comunicazione di massa più partecipativa che sia stata finora realizzata»⁴ [*American Civil Liberties Union v. Reno*, 1996, 20], anche perché – grazie a Internet – oggi tutti possono essere al tempo stesso comunicatori e diffusori [T. E. Frosini, 2011].

Questo, da un lato, comporta che in tale «società dell'accesso» [J. Rifkin, 1995, 17] la persona è sempre più digitalizzata, profilata e trasparente; per cui si viene delineando una società dell'integrale trasparenza che rievoca la metafora dell'«uomo di vetro»⁵, che legittima

dinamenti”, secondo quanto chiarito da Santi Romano nella nota impostazione teorica della “pluralità” degli ordinamenti, riassunto nell' adagio *ubi societas ibi ius, ubi ius ibi societas*. L'appartenenza alla community attribuisce una sorta di cittadinanza digitale. Per il concetto di cittadinanza digitale cfr. Rodotà [2014, 13 ss.]. L'espressione è stata pure utilizzata anche dal legislatore italiano, nella l. n. 124 del 2015, recante delega al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il cui art. 1 è rubricato testualmente «carta della cittadinanza digitale». Alla diversa ma contigua nozione di identità digitale, fa invece riferimento P.G. Alpa [2017, p. 723 ss.].

³ J. Rifkin [1995, 17-18] sottolinea come «Le nuove tecnologie e delle comunicazioni hanno il potenziale per liberare, come per destabilizzare, le società nel prossimo secolo».

⁴ Con sviluppi nella giurisprudenza della Corte Suprema [521 US 844 (1997)].

⁵ Per una interessante analisi della figura dell'«uomo di vetro» in relazione ai totalitarismi e al rispetto della vita privata si veda S. Nizer [2006, 33-35], che conclude che «La crisi dei totalitarismi ha comportato un ridimensionamento apprezzabile dell'invasione della vita privata? Pare proprio di no. (...) Il trionfo del pensiero

la pretesa di altri (nella fattispecie specifica, dello Stato) di richiedere e ottenere ogni informazione e che implica la classificazione – quindi la divisione in classi, già di per sé foriera di disuguaglianze – come «sospetto, cattivo cittadino, nemico dello Stato» di chiunque rivendichi di mantenere spazi di intimità [S. Rodotà, 2004, 175 e 2006, 104]. Dall'altro lato, «l'orizzonte giuridico dell'Internet» [V. Frosini, 2000, 271] consente nuove declinazioni di diritti fondamentali, tra cui la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., di istruzione *ex art. 33 Cost. etc.*, esplicandosi sempre di più nella dimensione digitale l'inclusione della persona nel contesto sociale, economico e politico.

In generale, fu proprio negli anni Novanta che si ebbe la vera e propria esplosione dei “diritti digitali”, con un vero e proprio «assalto alla *privacy*» a metà degli stessi [S. Rodotà, 2014, 7], sicuramente ricollegato in qualche modo al *digital tsunami* che aveva investito nel suo vortice il mondo di quegli anni correlato all'avvento di Internet e del c.d. *web 1.0*.

Il fenomeno di Internet va ricollegato oggi, ad almeno due questioni. Da un lato, alla globalizzazione⁶, che annulla di fatto la di-

unico (per non parlare dell'impero unico) comporta la sconfitta, anche, della vita privata».

⁶ Sugli aspetti giuridici della globalizzazione v.: F. Galgano [2005]; Id. [2000, 189 ss.]; Id. [2001]; Id. [2002, XIII ss.]; P.G. Alpa [2002, 345 ss.]; Id. [2000, 1175 ss.]; P. Grossi [2011]; S. Rodotà [2000]; P. Barcellona [2001]; N. Irti [2002, 625 ss.]; Id. [2001]; M.R. Ferrarese [2002]; Id. [2000]; Id. [2012]; M. Franzoni [2003, 565]; Id. [2013, 69]. Nella letteratura straniera si segnalano, *ex multis*, in particolare: L. Boulle [2009]; Michaels [2013, 287 ss.]; W. Twining [2000]; J.-B. Auby [2010]. Sotto il profilo economico e sociale cfr.: J. Osterhammen e N.P. Peterson [2005];

stanza spazio/tempo, pone nuove sfide alla tutela dei diritti e impone la creazione nuove regole giuridiche⁷; dall'altro alla multimedialità, che va di pari passo con l'evoluzione tecnologica da un lato, tanto da poter essere paragonata ad quarta rivoluzione industriale, e con l'evoluzione sociale dall'altro, per cui dalla piazza fisica si è passati alla piazza virtuale⁸, da una dimensione di riserbo⁹ si è passati ad una dimensione della ostentazione, nello slancio continuo proteso alla creazione di una identità digitale¹⁰.

U. Beck [1999]; Z. Bauman [2001]; L. Gallino [2000]; D. Zolo [2005]; H. Schmidt [2000]; A. Giddens [2000]; G. Teubner [1997]; Ziegler [2003].

⁷ Sotto altro profilo, si tenga sempre presente quanto affermato da Zamagni [2000, 277]: «Ci sono parole che entrano con tale forza nel lessico anche non specialistico e vengono usate con tale frequenza da provocare dibattiti accesi e lacerazioni profonde prima ancora di essere propriamente comprese o, quanto meno, chiarificate. È questo il caso della globalizzazione».

⁸ Cfr. P. Passaglia [2016, 343]: «L'immagine ormai di uso comune della “piazza virtuale”, oltre che metaforicamente accattivante, descrive in maniera abbastanza fedele l'idea di aprirsi al pubblico che è insita nella – anzi, che è consustanziale alla – partecipazione ad un social. Il fatto è che la metafora regge nella parte in cui viene intesa in senso statico, cioè dello “stare in piazza”, mentre appare fuorviante in un contesto dinamico, in cui cioè, si prenda in considerazione anche l'azione anteriore, quella cioè dell’“andare in piazza”».

⁹ Sul riserbo «differenziato» a seconda dell'ambiente cfr. T. A. Auletta [1978] e A. Cataudella [1989, 4].

¹⁰ Cfr. P.G. Alpa [2002a, 4]., in cui si evidenzia che in questa società «la persona presenta connotazioni nuove e appare come un complesso di dati tradotti in algoritmi». Sulla costruzione dell'identità individuale a partire dai dati direttamente elaborati dalle macchine, invece, cfr. S. Rodotà [2011, 179].

La rete si trasforma in questo modo da semplice strumento ad ambiente nel quale vivere, ed in cui basta essere connessi per non sentirsi soli¹¹.

Come emerso anche durante la pandemia da Sars-Cov-2¹², la rete rappresenta anche una grande opportunità: la possibilità di connettersi genererebbe una vera e propria espansione della personalità del singolo [P. Passaglia, 2014, 21], abilitandola a nuove possibilità e a più moderne forme di partecipazione e inclusione sociale, attraverso una maggior disponibilità di informazioni, trasparenza e servizi.

Questo è tanto più vero con riferimento al carcere, laddove l'esigenza di partecipazione e inclusione sociale è maggiormente avvertita e da tutelare, nell'ottica di prevenzione special-positiva riconnessa alla funzione rieducativa della pena ex art. 27 Cost., nonché di salvaguardia dei diritti strettamente connessi alla dignità della persona che lo stato di privazione della libertà personale non può pregiudicare o compromettere irragionevolmente.

¹¹ Si veda sul punto il messaggio di Papa Francesco del 1 giugno 2014 in occasione della XLVIII Giornata mondiale per le comunicazioni sociali: «Internet può offrire maggiori possibilità di incontro di solidarietà tra tutti, e questa è una cosa buona (...), Il desiderio di connessione digitale può finire per isolarci dal nostro prossimo, da chi ci sta più vicino».

¹² Cfr. 2 Intervento di Angelo Marcello Cardani, Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; *Online Talk. Internet: da tecnologia a diritto?*, 8 maggio 2020, «L'emergenza sanitaria ci ha mostrato cosa veramente possa fare Internet se usato in maniera appropriata per una società in profonda crisi. (...) Internet ha gettato un salvagente a tutte le società del mondo».

2. L' accesso ad Internet è, quindi, un diritto fondamentale?

L'idea che l'accesso a Internet costituisca «un attributo della persona che il diritto sia chiamato ad assicurare con forza» [P. Passaglia, 2021, 2] rappresenta il substrato del diritto di accesso ad internet [S. Rodotà 2010, 337 ss.; O. Pollicino, 2020, 263 ss.; M. Reglitz, 2020, 314 ss.; A. Archer e N. Wildman, 2021, 29 ss.; G. De Minico, 2021, 9 ss.; P. Tanzarella, 2021, 39 ss.; M.R. Allegri, 2021, 57 ss.; G. d'Ippolito, 2021, 81 ss.; A. M. Gambino e R. Giarda, 2021, 103 ss.; E. Battelli, 2021, 129 ss.; S. da Empoli, 2021, 158 ss.; A. Busacca, 2017, 345 ss.; A. Pirozzi, , 2018, 213; T. E. Frosini, 2015; F. Badocco, 2009, 153 ss.; C. Carotti, 2010, 643 ss.].

I riferimenti rinvenibili in Costituzione quale copertura costituzionale di Internet sono generalmente individuati nella clausola aperta dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost. e nel principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all' art. 3 Cost. Vanno però richiamati, in relazione agli specifici settori di volta in volta toccati, anche l' art. 9, 15, 21, 29, 34, 41 e 91, nonché l'art. 117, c. 2, lett. m) relativo alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», e lett. r) relativamente al «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale».

Se è vero quindi che Internet contribuisce in maniera decisiva allo sviluppo della personalità sia come singolo sia nelle formazioni sociali ex art. 2 Cost., ci si è interrogati se si tratti di un diritto sociale [L. Cuocolo, 2012, 263 ss.; G. De Minico, 2012; T. E. Frosini, 2011, 1 ss.].

Un importante arresto della giurisprudenza costituzionale in tema è costituito dalla sentenza n. 307 del 2004, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto norme istitutive di fondi speciali destinati a incentivare l'acquisto e l'utilizzo di personal computers, da parte di

giovani o di soggetti aventi determinati requisiti reddituali, sottolineando come la «previsione di contributi finanziari, da parte dello Stato, erogati con carattere di automaticità in favore di soggetti individuati in base all'età o al reddito e finalizzati all'acquisto di personal computer abilitati alla connessione a Internet, in un'ottica evidentemente volta a favorire la diffusione, tra i giovani e nelle famiglie, della cultura informatica» corrisponde «a finalità di interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l'uso dello strumento informatico, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 della Costituzione) anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 della Costituzione». Con ciò la Consulta attribuisce un ruolo propulsivo ex art. 3, comma 2 Cost., alla sfera pubblica nell'assicurare la fruizione di Internet, attraverso l'impegno a favore dell'alfabetizzazione informatica e della eliminazione delle barriere di tipo economico che si frappongono alla diffusione delle tecnologie informatiche, nonché al superamento del *digital divide*».

Nella stessa ottica, più di recente, con sentenza n. 246 del 2020¹³ la Corte ha altresì precisato come la tutela della concorrenza, in base alla quale si garantisce l'accesso agli operatori delle telecomunicazioni nel mercato senza disparità di trattamento, sia strumentale al raggiungimento del più ampio obiettivo di assicurare la fornitura del «servizio universale» agli utenti finali, riconoscendo dunque l'universalità dello stesso.

Sulla scorta di tali considerazioni, nel tempo si sono succeduti diversi tentativi di catalogazione dei diritti connessi alla società dell'in-

¹³ Corte cost., 3 novembre 2020, n. 246.

formazione in “carte dei diritti”¹⁴, nonché alcune proposte di legge di revisione costituzionale tendenti a introdurre, sulla scia di altri ordinamenti giuridici¹⁵, una specifica tutela costituzionale al diritto di ac-

¹⁴ Cfr. Dichiarazione dei diritti in Internet, elaborata in seno alla Camera dei Deputati e pubblicata il 28 luglio 2015. Sull’idea di una Carta dei diritti di Internet v. le riflessioni di A. Di Corinto [2020, 9 ss.] e G. De Minico [2020]. Sull’efficacia e sul contenuto della Carta v. M. Bassini e O. Pollicino [2015] e A. Morelli [2015, 1 ss.].

¹⁵ Tendente ad una costituzionalizzazione dell’accesso a Internet la revisione della Costituzione portoghese del 1997, che all’art. 35, nel quadro della disciplina dell’uso degli strumenti informatici, al comma 6 ha introdotto il principio per cui «[a] tutti è garantito il libero accesso alle reti informatiche di uso pubblico»; rinviandosi alla legge il compito di definire «il regime applicabile ai flussi di dati transfrontalieri e le forme adeguate di protezione dei dati personali e di altro genere la cui salvaguardia sia giustificata da ragioni di interesse nazionale». Ancora, l’art. 5A della Costituzione greca, introdotto nel 2005, nel sancire il diritto all’informazione, al comma 2 prevede che «[c]iascuno ha il diritto di partecipare alla società dell’informazione», sottolineando come lo Stato abbia «l’obbligo di facilitare l’accesso alle informazioni che circolano in forma elettronica, nonché la produzione, lo scambio e la diffusione di queste informazioni», ovviamente nei limiti posti da diritti contrapposti (come, ad esempio, il segreto della corrispondenza). Oltreoceano, invece, la Costituzione dell’Ecuador, del 2008, all’art. 16, ha espressamente riconosciuto il diritto di chiunque a «l’accesso universale alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione»; mentre nel 2013 è stata sottoposta a revisione la Costituzione messicana, che all’art. 6, secondo comma, ha posto il principio secondo cui «[q]ualunque persona ha il diritto al libero accesso all’informazione plurale e opportuna, nonché a cercare, ottenere e diffondere informazioni e idee di qualunque tipo attraverso qualunque mezzo espressivo»; al terzo comma del medesimo articolo si è poi sottolineato che ricade sullo Stato l’obbligo di garantire «il diritto di accesso alle tecnologie dell’informazione e della

cesso a internet. Ci si riferisce alla proposta, nel 2010, di Stefano Rodotà dell'aggiunta, accanto all'art. 21 Cost., di un art. 21-bis che avrebbe sancito «il diritto ad accedere alla rete internet, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale», nonché ad una proposta di legge del 2018¹⁶, recante «Introduzione dell'articolo 34-bis della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto sociale di accesso alla rete internet», e una proposta di legge del 2020¹⁷ recante «Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto di accesso alla rete internet».

Sul versante comunitario, merita in questa sede di essere segnalato anche il Regolamento (UE) 2015/2120, che imponendo agli Stati

comunicazione, nonché ai servizi di radiodiffusione e di telecomunicazione, inclusa la banda larga e Internet». Sul punto v. le riflessioni di P. Passaglia [2021, 3].

¹⁶ Proposta di legge AC n. 1136 presentata il 4 settembre 2018, a firma dei Deputati d'Ippolito e Liuzzi. In particolare, il testo proposto prevedeva che «tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete internet in condizioni di parità e con modalità tecnologicamente adeguate. La Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo l'accesso alla rete internet come luogo dove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale. La limitazione di tale diritto può avvenire, con le garanzie stabilite dalla legge, solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria. È riconosciuta la neutralità della rete internet. La legge determina le condizioni affinché i dati trasmessi e ricevuti mediante la rete internet non subiscano trattamenti differenziati se non per fini di utilità sociale e riconosce la possibilità di utilizzare e di fornire apparecchiature, applicativi e servizi di propria scelta».

¹⁷ Proposta di legge AC n. 2769 presentata il 5 novembre 2020, a firma dei Deputati Madia e Orlando.

membri il riconoscimento del principio di neutralità della rete¹⁸, in definitiva presuppone e afferma l'importanza strategica del diritto di accesso a Internet¹⁹. L' art. 3, par. 3, del Regolamento, infatti, è inteso a garantire che tutto il traffico dati sia trattato allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze salvo che una diversificazione del traffico dati sia dettato da esigenze tecniche per fini di utilità sociale, riconoscendo altresì al consumatore, in un'ottica di *device neutrality*, la «libertà di fornire apparecchiature, applicativi e servizi di propria scelta».

Sul piano internazionale, va poi menzionata la risoluzione del Consiglio dei Diritti umani, adottata il 18 luglio 2016 e concernente la protezione e lo sviluppo dei diritti umani su Internet²⁰, secondo cui «gli stessi diritti che le persone hanno offline devono essere protetti anche online». In particolare, la stessa, riconoscendo «la natura globale e aperta di Internet come una forza guida nell'accelerare il progresso verso lo sviluppo nelle sue varie forme», sottolinea «l'importanza di applicare un approccio integralmente basato sui diritti umani nel fornire e nell'espandere l'accesso a Internet»; e in questa

¹⁸ Il principio della Net Neutrality è stato per la prima volta applicato dalla sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2020, *Telenor Magyarország Zrt. c. Nemzeti Média*, C- 807/18 al fine di disciplinare la pratica del c.d. zero rating.

¹⁹ Regolamento (UE) 2015/210 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 sul roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.

²⁰ *Human Rights Council – Thirty-second session, The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet: resolution.*

ottica richiede a «tutti gli Stati di fare sforzi per colmare le molte forme di divari digitali» [K. Mathiesen, 2012, 9 ss.; M. Land, 2013, 393 ss.; X. Wang, 2013, 6 ss.; R. Shandler e D. Canetti, 2019, 7 ss.].

Anche secondo la giurisprudenza della Corte EDU «Internet è divenuto, oggi, uno dei mezzi principali per l'esercizio da parte degli individui del loro diritto alla libertà di espressione e di informazione: vi si trovano gli strumenti essenziali di partecipazione alle attività e ai dibattiti relativi a questioni politiche o di interesse generale»²¹.

Va detto, invero, che essa si è pronunciata²² per lo più, su questioni attinenti casi di esclusione dall'accesso a taluni siti, che non l'accesso a Internet in generale [G. Gosztonyi, 2020, 134 ss.].

Ma le pronunce della Corte di Strasburgo più interessanti, sotto questo profilo, sono proprio quelle concernenti le limitazioni all'accesso ad internet imposte ai detenuti²³, oggetto di censura sotto il profilo dell'assenza di giustificazione di tali limitazioni in relazione al caso concreto, in un'ottica di *individual justice* connaturata ai giudizi dinanzi alla stessa [F. Mollo, 2020, 148 ss.]. Qui la valutazione circa la legittimità o meno delle limitazioni imposte all'accesso, nel ragionamento della Corte, è resa possibile dall'esistenza, a livello nazionale, di normative tendenti in qualche modo a riconoscere il diritto di accesso ai detenuti, consentendo alla Corte di circoscrivere il

²¹ Corte EDU, *Ahmet Yildirim c. Turchia*, ric. 3111/10 (2012), § 54.

²² Cfr. anche Corte EDU, *Cengiz e altri c. Turchia*, ricc. 48226/10 e 14027/11 (2015), § 49; 47121/06, 13988/07 e 34750/07 (2019).

²³ Corte EDU, *Kalda c. Estonia*, ric. 17429/10; *Ramazan Demir c. Turchia*, ric. 68550/17 (2021) in tema di accesso a fini di informazione giuridica. Corte EDU, *Jankovskis c. Lituania*, ric. 21575/08; *Mehmet Reşit Arslan e altro c. Turchia*, ric. 47121/06, 13988/07 e 34750/07. Cfr. *infra*, par. 3.

proprio controllo all'effettivo rispetto delle norme legittimanti l'accesso, in un'ottica di bilanciamento in concreto.

3. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di accesso ad internet dentro le mura carcerarie

La prima pronuncia che viene in rilievo sul punto è la recente sentenza della Corte Edu (Decima Sezione) del 9 febbraio 2021, *Ramazan Demir c. Turchia*, avente ad oggetto l'articolo 10 della CEDU, sotto il profilo del diritto, in capo ai detenuti, di ricevere informazioni di interesse generale, nonché di accedere a siti web per scopi di formazione e riabilitazione previsto dal diritto turco, in un caso di rifiuto della richiesta di navigazione su siti istituzionali sotto il controllo delle autorità, intesa dalla Corte quale restrizione ingiustificata per motivi di sicurezza, e per di più connotata da motivazione insufficiente da parte dei giudici nazionali sulla necessità del rifiuto. Questo, in breve, il caso: Ramazan Demir, cittadino turco, ricorre avverso il rifiuto opposto dall'autorità penitenziaria alla richiesta di accedere a siti web istituzionali durante la detenzione carceraria, sotto il controllo delle autorità medesime, decisione confermata dai giudici nazionali. Il ricorrente, all'epoca dei fatti detenuto in via cautelare per sospetta appartenenza ad organizzazione terroristica e per propaganda in favore di organizzazione terroristica, aveva richiesto all'amministrazione penitenziaria di accedere ai siti web del Tribunale, della Corte costituzionale e della Gazzetta Ufficiale per ottenere informazioni utili per seguire, come avvocato, le cause dei suoi clienti e, al contempo, preparare la propria strategia difensiva; richiesta rigettata dalla direzione penitenziaria in quanto ritenuta inadeguata rispetto a quanto previsto dal regolamento sulla gestione delle carceri.

L'opposizione al rifiuto veniva fondata sulle finalità dell'accesso, sulla mancanza di oneri eccessivi derivanti all'amministrazione peni-

tenziaria nonché di rischi per la sicurezza e l'ordine del carcere, ma il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato la legittimità del rigetto, sottolineando come la normativa penitenziaria consentisse l'accesso a internet solo nel contesto di programmi di formazioni e di riabilitazione; decisione poi confermata, con argomentazioni non dissimili, dai giudici dei gradi successivi.

Il ragionamento della Corte di Strasburgo è imperniato sull'importanza di internet, non solo quale strumento primario per ricevere informazioni, ma quale «servizio pubblico funzionale al godimento di molteplici diritti umani, pertanto esso stesso diritto e fonte di servizi»²⁴.

Preliminarmente, la Corte osserva come il carcere comporti inevitabilmente restrizioni per i detenuti nei contatti con il mondo esterno, compresa la capacità di ricevere informazioni, e che l'art. 10 della Convenzione non pone, in linea di principio l'obbligo di fornire loro l'accesso a siti web. Invero, nel caso di specie, la legge turca consente ai detenuti di accedere a internet nell'ambito di programmi di formazione e riabilitazione, sicché la restrizione imposta al ricorrente rappresenta un'interferenza con l'esercizio del diritto di ricevere informazioni, configurandosi quale violazione dell'art. 10 della Convenzione nella parte in cui le autorità nazionali non hanno fornito motivi sufficienti per giustificare l'ingerenza nella libertà di ricevere informazioni, ingerenza dunque «non necessaria in una società democratica».

Infatti, perché l'ingerenza non si ponga in violazione dell'art. 10 CEDU deve essere prevista dalla legge, perseguire uno o più scopi legittimi e potersi considerare necessaria in una società democratica.

Secondo la Corte, le autorità nazionali, nel valutare la necessità del rifiuto, non hanno fornito motivazioni sufficienti sul perché

²⁴ (§§ 30-33).

l'accesso del ricorrente a siti istituzionali non potesse considerarsi parte della sua formazione e della sua riabilitazione, né sul pericolo che l'accoglimento della richiesta avrebbe determinato. Pericolo, peraltro, da valutarsi in concreto, bilanciando le considerazioni in tema di sicurezza alla luce di una analisi dettagliata dei rischi, soprattutto nell'ambito di una navigazione controllabile in via diretta dall'amministrazione penitenziaria, come nel caso di specie.

La recente pronuncia, peraltro, richiama due precedenti pertinenti (*Kalda c. Estonia* del 19 gennaio 2016 e *Jankovskis c. Lituania* del 17 gennaio 2017), in cui la Corte aveva ricondotto il diritto di accesso al web dei detenuti alla tutela convenzionale, in quanto espressamente previsto dalla legge nazionale. Proprio nel primo dei due casi citati la Corte europea aveva affrontato per la prima volta nella propria storia la questione del diritto dei detenuti di accedere ad internet, per raccogliere informazioni che potrebbero essere loro utili nell'esercizio del diritto di difesa²⁵, ritenendo la limitazione del di-

²⁵ Sentenza Corte EDU del 19 gennaio 2016, *Kalda c. Estonia*. Il ricorrente, cittadino estone condannato all'ergastolo, aveva presentato domanda alle autorità penitenziarie per poter consultare alcuni siti internet ufficiali, giustificando la richiesta con la necessità di acquisire informazioni utili a difendersi adeguatamente nel corso di numerosi procedimenti in cui è parte contro l'amministrazione penitenziaria. I tribunali amministrativi di primo e secondo grado concedevano l'accesso ad uno dei siti *web*, ma la Corte suprema, con un *revirement* della propria recente giurisprudenza, negava l'accesso ai tre siti, ritenendo che nessuno di questi potesse essere considerato un *database* ufficiale di legislazione o di giurisprudenza (categorie per le quali l'ordinamento penitenziario prevede un'esplicita eccezione all'altrimenti generale divieto di utilizzo di internet per i detenuti). Nell'ottica del giudice nazionale, la restrizione appariva giustificata al fine di evitare l'uso della rete per comunicazioni o per altri scopi non consentiti, e

ritto non necessaria in una società democratica e quindi in violazione dell'art. 10 CEDU.

Risulta invece correlata ad esigenze di formazione e istruzione la questione decisa dalla Corte con sentenza del 17 gennaio 2017 nel caso *Jankovskis c. Lituania*, in cui la stessa precisa come, pur non potendo l'accesso a Internet essere considerato un diritto garantito dalla CEDU *ex se*, purtuttavia, nell'ambito dell'art. 10 della Convenzione, l'uso del web possa venire in rilievo come mezzo attraverso cui accedere ad informazioni non altrimenti procacciabili, risultando in tale senso meritevole di protezione giuridica, a fortiori se il fine

proporzionata alla luce delle esigenze di sicurezza, alla luce della possibilità di procurarsi le informazioni con altri mezzi. Adita la Corte europea per i diritti dell'uomo sulla base dell'asserita violazione del diritto a ricevere informazioni senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche, questa, in primo luogo, precisa che l'art. 10 non può essere interpretato nel senso che gravi sugli stati un generale obbligo di garantire ai detenuti l'accesso ad Internet, o ad alcuni siti; tuttavia, nel caso di specie, il divieto di navigare su alcune pagine si traduce in una limitazione del diritto a ricevere informazioni. Il ragionamento della Corte si incentra sul requisito della necessità della limitazione, considerando determinante, in tal senso, la circostanza che i siti *web* in oggetto ospitano sintesi e spiegazioni della giurisprudenza della Corte Edu stessa, ed altro materiale concernente i diritti fondamentali, materiale a cui si riferiscono spesso le corti nazionali nelle loro decisioni; ritenendo perciò la loro consultazione determinante perché il ricorrente eserciti appieno il suo diritto di difesa. La violazione dell'art. 10 CEDU viene ravvisata dalla Corte, sulla base della considerazione che né la Corte suprema, né il Governo estoni hanno illustrato compiutamente quali potrebbero essere i rischi derivanti dal garantire l'accesso ai siti (posto che per altre pagine autorizzate la navigazione è in ogni caso controllata e limitata), né i costi che ciò avrebbe comportato.

perseguito sia correlato ad esigenze formative e culturali. Nel caso di specie, infatti, un detenuto chiedeva di potersi iscrivere ad un corso di laurea (oltretutto in giurisprudenza con specializzazione in diritti umani) – per l'accesso al quale l'uso del web si rivelava necessario – stimolando così il proprio percorso di riabilitazione e reintegrazione nella società [F. Ferrari, 2017, 148-151].

La Corte, dopo aver ribadito l'importanza sempre crescente assunta da Internet nella vita dei consociati, precisa come seppure tale ruolo lo rende «understood as a right»²⁶, quindi percepito come un diritto, non si può però affermare che ai sensi dell'art. 10 CEDU esso debba essere considerato come tale. Piuttosto, a venire in considerazione è il diritto di ricevere informazioni, che può essere limitato dagli Stati solo con apposita riserva di legge, per fini legittimi e necessari in una società democratica.

Internet, dunque, viene considerato non come diritto in sé protetto dall'art. 10 CEDU, bensì come oggetto mediato di tutela, ossia quale mezzo attraverso cui ottenere informazioni non altrimenti procacciabili o comunque non rintracciabili con la stessa rapidità e completezza.

Nel caso di specie poi, sottolinea la Corte, viene in gioco, non solo un generico diritto all'informazione, bensì la stessa riabilitazione e rieducazione del detenuto e la reintegrazione dello stesso nella società²⁷. La Corte giunge per questa via a sanzionare la violazione dell'art. 10 CEDU consistente nel pregiudizio patito dal ricorrente in ragione del mancato accesso ad Internet per fini educativi (e rieduca-

²⁶ § 62 della sentenza.

²⁷ Cfr. §§ 59 e 60 della sentenza: «*It is not unreasonable to hold that such information was directly relevant to the applicant's interest in obtaining education, which is in turn of relevance for his rehabilitation and subsequent reintegration into society*».

tivi), ascrivendo all'autorità nazionale lituana di aver preso in considerazione solo il "diritto" ad Internet in quanto tale, senza declinarlo e riconoscerlo quale mezzo teleologicamente inteso ad un fine particolare educativo del detenuto.

Già dalle stesse risulta come l'utilizzo della tecnologia informatica entro le mura carcerarie siano previsti sostanzialmente per due finalità: come strumento da impiegare nell'ambito della formazione, della didattica a distanza ovvero del telelavoro, inteso ad avvicinare la vita dei detenuti al tessuto economico del territorio e alla vita sociale più in generale, da un lato; e come mezzo volto a consentire l'adeguato mantenimento delle relazioni familiari e affettive, dall'altro.

4. La disciplina dell'accesso a Internet in carcere

Come pure recentemente ribadito dalle Regole Penitenziarie europee da ultimo aggiornate²⁸, è auspicabile che la vita all'interno delle mura carcerarie si svolga nel modo più vicino possibile «agli aspetti positivi della vita nella comunità», ed in particolare la Regola 24-4/5 impone alle Autorità di facilitare «i contatti con il mondo esterno» e di «permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali». In particolare, «i detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile – per lettera, telefono, o altri mezzi di comunicazione – con la famiglia, con terze persone e con i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite da dette persone»; e ancora, «le autorità penitenziarie devono essere consapevoli delle nuove possibilità di comunicazione per via elettronica offerte dalla tecnologia moderna. Più queste possibilità si sviluppano, più aumentano anche i mezzi per il loro controllo, cosicché i

²⁸ Aggiornate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nel 2020.

nuovi mezzi di comunicazione elettronica possono essere utilizzati con modalità che non minacciano la sicurezza e l'ordine interno».

Anche nelle *Mandela Rules* delle Nazioni Unite, che indicano gli standard minimi di tutela in materia di trattamento penitenziario dei detenuti, adottate dalla Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e giustizia penale nel 2015, nella Regola 58, infatti, si legge: «*1. Prisoners shall be allowed, under necessary supervision, to communicate with their family and friends at regular intervals: (a) By corresponding in writing and using, where available, telecommunication, electronic, digital and other means; and (b) By receiving visits*».

In questo contesto, a livello nazionale, l'articolo 1 della l. n. 354 del 1975 e succ. modifiche impone non solo la conformità ad umanità delle sanzioni penali e il rispetto della dignità della persona dei detenuti, ma anche il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, stante che, come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza costituzionale²⁹, il detenuto è titolare di un residuo di libertà incompressibile dall'amministrazione penitenziaria, residuo tanto più prezioso in quanto è l'ultimo ambito in cui può espandersi la sua personalità.

In generale, l'utilizzo della tecnologia si configura quale fattore di crescita personale e come un efficace strumento di sviluppo di percorsi trattamentali complessi, attribuendosi alle iniziative in tale campo un valore risocializzante, stante la considerazione che l'emarginazione dei detenuti dalla conoscenza e dall'utilizzo delle tecnologie informatiche può costituire un ulteriore elemento di marginaliz-

²⁹ Corte Cost., sent. 526/2000; Corte Cost., sent. 26/1999.

zazione e di isolamento sociale per gli stessi³⁰. Internet, in quest'ottica, rappresenta una via attraverso la quale tendere con il trattamento penitenziario al reinserimento sociale, attraverso i contatti con l'ambiente esterno, secondo il criterio di individualizzazione come previsto dal comma 2 dell'art. 1 sopracitato.

È solo con il d.p.r. 30 giugno 2000, numero 230, di attuazione della predetta legge, che si prende atto del fenomeno tecnologico, consentendosi che le persone detenute utilizzino personal computer nonché lettori di nastri e di *compact disc* portatili, in linea generale attenzione per la dimensione informativa dei detenuti, coeva alla emanazione della normativa. Come pure precisato nel parere sulla possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti da del 6 luglio 2015³¹, nel regolamento di esecuzione sopracitato «l'accesso ad Internet non è citato, né tantomeno escluso» e le circolari risalenti ai primi anni del 2000³² vietavano l'accesso ad Internet, rinvenendo nel-

³⁰ Così come a suo tempo predicato per l'eccesso ai mezzi audiovisivi (televisione). Cfr. Corte EDU 18 marzo 2014, *Ocalan c. Turchia*, nonché Corte Cost., sent. n. 135 del 2013.

³¹ Parere sulla possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti da del 6 luglio 2015.

³² Nota del 21 aprile 2000 n. 161940/5-3-compl "Controllo sui computers negli istituti di pena": spiega che "allo stato della evoluzione informatica, la installazione nei computer di determinati programmi può infatti incidere sulle condizioni di sicurezza, ad esempio perché un programma, collegato ad un determinato dispositivo dell'apparecchio, consente la trasmissione di dati tra computers e o tra computers e apparati riceventi esterni anche remoti e all'apparenza scollegati. Cfr. anche Circolare n. 3556/6006 del 15.06.2001 (integrata dalla circ. 4.11.2002 n. 000826) Possesso e uso dei di personal computers nelle camere di detenzione. Controllo sui computers (che abroga le precedenti del 24.3.1999 e del 24.2.2000) dispone che

le generali esigenze di sicurezza il motivo di fondo di tale preclusione, sull'assunto che «il collegamento con l'esterno potrebbe rivelarsi pregiudizievole per la sicurezza dell'istituto».

D'altra parte, occorre ricordare che diversi paesi avevano già ammesso l'utilizzo di Internet in carcere in qualche modo; tra questi, in primo luogo, si segnala l'esperienza della Francia, in cui già dal 2007 è attivo in alcuni istituti di penitenziari il progetto *Cyber base*, che consente un accesso sorvegliato volto a colmare il *digital divide* e l'analfabetismo tecnologico, ma anche altri paesi europei (Inghilterra, Galles, Irlanda, Danimarca, Austria, Belgio e Norvegia) e e americani (Kansas, Louisiana, Hawaii e Connecticut)³³.

Con l'introduzione poi del nuovo modello di sorveglianza dinamica, almeno per la media sicurezza, basato sulla conoscenza del detenuto e sul "patto di responsabilità", un controllo continuo e diretto in relazione ad un accesso all'Internet inizia ad apparire eccessivo e superato, stante la considerazione che «un sistema penitenziario mo-

non è consentito il possesso personale di stampanti, scanner o masterizzatori di CD (che viceversa potrebbero essere utilizzati - se presenti – solo nelle sale comuni), né di strumenti finalizzati alla comunicazione di dati o documenti quali modem, schede modem/fax (punto 10); inoltre (punto 11) “nella frequente ipotesi siano forniti di modem o modem/fax interno, devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici (estrazione dei relativi programmi) e fisici (eliminazione delle schede) per impedirne l'utilizzo da parte del possessore del pc.; ove detti accorgimenti non possano essere utilmente adottati, non potrà autorizzarsi il possesso e l'utilizzo del pc nella camera di detenzione, ma il pc potrà essere ugualmente utilizzato fuori dalla camera sotto il diretto controllo di un operatore penitenziario”.

³³ Cfr. *Report from National Practices to European guidelines: interesting initiatives in prisons management*, luglio 2015, rinvenibile sul sito del Ministero della Giustizia.

derno, rispettoso dei diritti fondamentali quali istruzione, lavoro accesso all'informazione, l'amministrazione pubblica della giustizia, seriamente intenzionato a facilitare i percorsi di integrazione sociale quindi la prevenzione della recidiva, possa e debba trovare le soluzioni tecniche ed organizzative per avvicinare la vita del detenuto a quella del cittadino nella società libera perciò che attiene all'opportunità di studio e lavoro».

Nel quadro di tale normativa, nel tempo si sono poi susseguiti circolari e pareri volti a dare attuazione a questi principi: ci si riferisce qui alla Circolare DAP 3556/2001 in tema di *Possesso ed uso di personal computers nelle camere di detenzione. Controllo sui computers*; alla Circolare DAP 0543651/2002 in tema di *Commissioni didattiche per istruzione e formazione professionale*; alla Circolare DAP 0217584/2005 in tema di *Area educativa: documento di sintesi e patto trattamentale*; nonché alla Circolare DAP 061158/2015: *Precisazioni sull'uso dei social network da parte del personale dell'Amministrazione*.

Si tenga poi presente, tra le altre, anche la circolare DAP n. 0177644 del 2010, che, nell'impegno di «profondere ogni sforzo per ridurre, sin dai primissimi momenti di permanenza in carcere, il distacco tra il detenuto ed il mondo esterno», aveva abbandonato la precedente posizione di chiusura motivata da problemi di sicurezza, prevedendosi la possibilità di concedere le telefonate verso i cellulari ai detenuti di media sicurezza che non avessero effettuato, da almeno 15 giorni, colloqui visivi né telefonici o non abbiano altra possibilità di contatto con i congiunti se non tramite cellulare; e non rientrino nelle tipologie detentive di maggior pericolosità (art. 4)-bis e regime di "alta sicurezza"»³⁴.

³⁴ Sul punto si veda Mag. sorv. Genova, ord. n. 1475 del 2011.

Ma il provvedimento più incisivo sul punto è rappresentato dalla circolare DAP del 2 novembre 2015 intitolata *Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti*.

In particolare, quanto all'ambito di applicazione, va qui detto che l'accesso ad Internet viene da questa consentito di regola nei circuiti a custodia attenuata e Media Sicurezza; mentre per i detenuti appartenenti al circuito Alta Sicurezza o sottoposti a regimi particolari, le Direzioni devono considerare caso per caso le particolari ragioni ed i benefici attesi secondo il progetto d'istituto ed il programma di trattamento individualizzato. Non è invece dalla stessa consentito l'accesso ad Internet ai detenuti sottoposti al regime *ex art. 41 bis o.p.*

Sinteticamente, essa prevedeva che i detenuti possono accedere ad Internet soltanto negli spazi comuni dedicati alle attività prettamente tali, con esclusione delle stanze di pernottamento, essendo consentita la navigazione soltanto su siti selezionati in funzione delle esigenze correlate ai percorsi trattamentali individuali, che prevedono in ogni caso modalità di accesso guidate e sicure; inoltre era prevista come consigliabile la presenza di un tutor di sostegno durante le attività, nonché un controllo periodico su hardware, software e sulla navigazione.

Si tenga altresì presente che nel documento finale degli Stati Generali sull'Esecuzione Penale, convocati nel 2015, in seguito al richiamo della corte EDU che sollecitava l'Italia a modulare l'esecuzione penale di modo che non fosse in contrasto con l'art. 3 CEDU, si esorta ad assicurare l'utilizzo di Internet in carcere, ma non solo, si suggerisce di equiparare il suo uso al collegamento telefonico.

Nel 2019 la circolare DAP n. 0031246 del 30 gennaio 2019, recante *Utilizzo di Skype per l'effettuazione di videochiamate da parte dei detenuti ed internati con i familiari e/o conviventi*, aveva poi aperto maggiormente ad alcuni mezzi informatici come *Skype for business*, volti ad effettuare videochiamate da parte dei detenuti ed internati con i

familiari e/o conviventi, ma anche ad utilizzare i computer in cella e a connettersi a Internet per motivi di studio, per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Ma è con l'emergenza sanitaria che il percorso intrapreso verso l'utilizzo delle tecnologie informatiche nelle mura carcerarie pare aver subito un'imponente accelerazione.

5. Internet in carcere nel contesto della pandemia da Sars-CoV2

Come si è detto, l'accesso ad Internet, in quanto proiezione verso l'esterno, è astrattamente suscettibile di offrire al singolo individuo temporaneamente detenuto, nella prospettiva del suo reinserimento nella società, l'opportunità di disporre di uno strumento necessario alla ridefinizione del proprio progetto di vita e all'assunzione di responsabilità verso sé stesso e la società [G. Chiola, 2021, 2].

Una conferma di tale riconoscimento può in qualche modo cogliersi nelle vicende legate all'accesso a internet dei detenuti nel contesto della pandemia da Covid-19.

Sotto questo profilo, da un lato, va menzionato il DPCM dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del d.l. n. 6/2020, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19* specialmente in relazione all'art. 2 commi: h) «[...] ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza», n) "nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza [...]”, o) "a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle

Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza [...]”, u) “[...] negli istituti penitenziari [...] I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti».

Ancora il d.l. n. 11/2020, recante *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria* all'art. 2 comma 8) ha previsto che «Negli istituti penitenziari [...] a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati,... sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria [...]».

Si ricorda, ad un diverso livello delle fonti [P. Costanzo, 2015, 939 ss], anche la Circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 12 marzo 2020, adottata in piena emergenza pandemica, con cui sono stati disciplinati i colloqui a distanza per motivi di studio ed utilizzo della posta elettronica.

Durante l'emergenza provocata dal coronavirus, infatti, la didattica a distanza (Dad) svolta nelle carceri in forza della circolare del 2019 sopra richiamata ha subito una brusca sospensione nei primi mesi, per poi stentare a diffondersi uniformemente nel tempo perché soltanto pochi detenuti hanno potuto disporre dell'accesso a Internet attraverso videochiamate e lezioni in *streaming*.

Sul punto, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà³⁵, nel 2020, ha precisato che: «Se alcune scuole

³⁵ Cfr. Bollettino n. 34, 29 maggio 2020, reperibile al sito https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?cont

nelle carceri hanno già assicurato la prosecuzione dei corsi con la Didattica a distanza (Dad), tuttavia, questa modalità è rimasta relegata a poche esperienze. Secondo un sondaggio effettuato da alcuni docenti delle scuole in carcere, solo il 20% degli Istituti ha assicurato agli studenti detenuti una qualche possibilità di non interrompere del tutto l'anno scolastico, talvolta con formule che difficilmente possono essere considerate sufficienti (una videochiamata a settimana per classe con un rappresentante della classe stessa o due ore di lezione una volta alla settimana)».

In linea teorica, nel provvedimento del 2020, Internet viene ritenuto idoneo a garantire lo svolgimento di esami di laurea, esami universitari e colloqui didattici tra docenti e studenti detenuti, sia appartenenti ai circuiti di Media Sicurezza che AS3, anche se l'accesso è limitato a Skype e/o alla videoconferenza e alla posta elettronica per comunicazioni celeri con i docenti.

L'Osservatorio di Antigone nel 2020, attraverso le visite condotte in 44 istituti penitenziari italiani - pari circa a un quarto della loro totalità - ha registrato che nel 31% dei casi è possibile prenotare un colloquio anche via internet; nel 95,5% dei casi c'è la possibilità di effettuare videochiamate con i propri cari via Skype; nel 54,5% dei casi non c'è mai la possibilità di uso della rete internet.

Per quanto concerne, invece, più specificamente il tema della didattica, durante la prima ondata, su 38.520 ore di lezione da svolgere all'interno degli istituti penitenziari ne erano state erogate 1.410. Da un

entId=CNG8955&modelId=10021. In particolare, a causa della crisi sanitaria correlata a Sars-CoV-2, il Ministero dell'istruzione ha sottolineato la necessità di favorire il diritto all'istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza anche per i frequentanti percorsi di istruzione degli adulti presso gli istituti di prevenzione e pena, in accordo con le Direzioni degli istituti medesimi.

interpello di gennaio 2021 è poi emerso che nel 45,1% degli istituti monitorati, nel mese di gennaio la scuola in presenza non era ripresa; solo nel 27% degli istituti in cui non era ripresa la didattica erano state attivate forme di videoconferenza (Meet, Zoom, *etc.*) per tutte le classi (a tale dato va aggiunto l'8% di in cui la didattica sincrona era presente solo per alcune classi); mentre nel restante 62% dei casi la didattica era asincrona.

D'altra parte, la distribuzione di materiale scolastico ha riguardato l'84% degli istituti in cui non si svolgeva didattica in presenza (dunque in qualche caso vi è stata sovrapposizione con la didattica a distanza sincrona), in un caso su 4 alla distribuzione di materiale non ha fatto seguito alcun feedback. e negli istituti in cui si faceva didattica a distanza molti detenuti sono comunque rimasti esclusi dalle attività a causa della difficoltà a garantire il distanziamento sociale nelle classi³⁶.

6. Conclusioni

I richiamati interventi vanno letti in un'ottica solidaristica, intesa a colmare il divario nell'utilizzo delle tecnologie informatiche, sia sul piano della sensibilizzazione circa la necessità di partecipare alla Rete in quanto strumento di sviluppo della personalità, sia rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, (*upgrade* tecnologico e infrastruttu-

³⁶ Cfr. report di Antigone «Il coronavirus in carcere attraverso le parole dei familiari dei detenuti», *Medium*, 22 aprile 2020. <https://antigoneonlus.medium.com/il-coronavirus-in-carcere-attraverso-le-parole-dei-famigliari-dei-detenuti-d2e07fb513af>, nonché il report «Oltre il virus. XVII rapporto sulle condizioni di detenzione», marzo 2021, https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2021/05/ANTIGONE_XVIIrapporto.pdf

rale e programmi di formazione) volti all'alfabetizzazione informatica diffusa di tutta la popolazione, specialmente quella vulnerabile³⁷.

Certo, sottese alla questione che qui si affronta, si ripropongono quelle stesse considerazioni concernenti la sicurezza che a inizio millennio si ponevano come ostative rispetto all'accesso ad internet, come si è visto. Ed è proprio qui che trova spazio il bilanciamento³⁸ tra principi confliggenti, da sempre criterio «che preserva da precipitosa realizzazione di un valore a scapito di altri e dispone al controllo critico di razionalità mediante il test di universalizzabilità» di fronte alla pericolosa «rivendicazione come diritto di qualunque pretesa soggettiva, cioè di qualunque desiderio, espressione di una concezione dell'esistenza individualistica (ciò che esiste solo il singolo con le proprie aspirazioni) e relativistica (non esiste nessun criterio oggettivo di giudizio esterno al soggetto)» e all'estensione dei cosiddetti «diritti desiderio» [P. Gianniti, 2013, 218 ss.], bilanciamento che de-

³⁷ P. Zuddas [2020, 3] annovera tra le vittime del digital divide intergenerazionale, di genere e linguistico-culturale, oltre ai detenuti anche gli anziani, le donne non occupate, gli immigrati e i disabili.

³⁸ Si vedano le sempre attuali riflessioni sulla prudenza nel bilanciamento di G. Zagrebelsky [1992, 200], secondo cui “quello che può apparire come l'arbitrio degli interpreti e l'incertezza del diritto non dipendono affatto, fondamentalemente, da una o da un'altra concezione dell'interpretazione del diritto ma da molto più profonde condizioni nelle quali il diritto è chiamato ad operare. (...) Se ciò comporta conseguenze negative sulla certezza del diritto, occorre avere chiaro che esse non sono lo stravolgimento, ma la conseguenza dei sistemi giuridici attuali. (...) La fisicità, che è un aspetto della certezza, non è dunque più un elemento portante degli attuali sistemi giuridici e al deficit di certezza che ne deriva non si potrebbe porre rimedio con una più adeguata teoria dell'interpretazione (...)”.

ve essere effettuato secondo ragione³⁹, avendo sempre come punto di riferimento la dignità della persona, da assumere quale *tertium comparationis* [P.G. Alpa, 2013, 19].

Ecco che la dignità si coniuga qui con la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost. e non può sottacersi come negli anni si è registrata, nonostante impulsi della giurisprudenza, anche costituzionale, una sempre più evidente frattura tra il portato del principio rieducativo e la realtà carceraria, per cui la necessità di risanare la frattura in questione è stata apertamente evidenziata dalla corte EDU che, dopo una serie di pronunce è arrivata con la sentenza storica sul caso Torregiani a rimarcare l'esistenza di un problema «strutturale e sistemico, foriero di violazioni dei diritti fondamentali dei ristretti».

Riportando la questione al tema che qui ci occupa, deve precisarsi come la garanzia dell'accesso ad Internet nella realtà carceraria e il superamento del *digital divide* correlato siano trasversali ad un problema di sostenibilità economica, legato tanto ad aspetti strutturali quanto con-

³⁹ P. Gianniti [2013, 223], in cui cita in proposito le considerazioni di F. Galgano [2007, 393], laddove afferma che «si postula, con la proclamazione dei diritti dell'uomo, l'esistenza di un ordine giuridico che, come ha praticato la scuola del diritto naturale, riprende la propria fonte dalla natura stessa dell'uomo. Le Corti costituzionali proseguiranno l'opera: dalla ragione, che è madre del diritto ricaveranno il criterio di ragionevolezza, quale criterio di valutazione della legittimità della legge ordinaria», nonché Id. [2009, 177 ss.], dove afferma che «si è cominciato con il sindacato alla stregua del criterio della ragionevolezza le deroghe al principio costituzionale di eguaglianza, giudicate come ammissibili solo se ragionevoli; si è proseguito con il giudicare illegittimo il trattamento legislativo uniforme di situazioni tra loro diverse quando la ragionevolezza avrebbe richiesto un trattamento differenziato; infine, la ragionevolezza è stata assunta come autonomo criterio di valutazione delle leggi, a prescindere dal principio di uguaglianza».

giunturali, per cui si rende ineludibile un approccio anche economico al problema.

Resta il dato che la pandemia ha rivelato ancora una volta come il diritto di accesso ad Internet svolga un ruolo chiave nelle società moderne, travalicando anche i confini delle mura carcerarie, e anzi mostrando qualche strada percorribile in tal senso; strade che anche nel post emergenza, sarebbe auspicabile venissero battute.

Come pure il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà⁴⁰ ha avuto modo di precisare, «gli strumenti introdotti in carcere recentemente non dovranno sparire al superamento dell'emergenza: al contrario, dovranno far capire come essi possano essere utilizzati in molti altri settori. Anche perché lo sviluppo del presente e le espressioni nonché i linguaggi che il presente assume come propri non possono mai essere espunti da quei percorsi che dovrebbero preparare al futuro del ritorno. Un futuro svincolato dal presente che, come un elastico, vuole sempre tornare al passato è un futuro di non reinserimento possibile».

Bibliografia

Allegrì M.R. (2021), *Il diritto di accesso a Internet: profili costituzionali*, «MediaLaws», 1, pp. 57 ss.

⁴⁰ Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, Bollettino n. 26, 21 aprile 2020; Bollettino n. 33, 22 maggio 2020, nonché 7 novembre 2020, in www.garantenazionaleprivatiliberta.it, in cui il Garante sottolinea la particolare importanza della tecnologia dell'informazione e della comunicazione ampliando il loro positivo impiego già sperimentato in occasione del precedente periodo di forte diffusione del contagio.

Alpa P.G. (2000), *New economy e libere professioni: il diritto privato e l'attività forense nell'era della rivoluzione digitale*, «Contratto e impresa», pp. 1175 ss.

Alpa P.G. (2002a), *Postfazione*, in V. Ricciuto e N. Zorzi, a cura di, *Il contratto telematico. Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia. Vol. XXVII*, Cedam, Padova, pp. 345 ss.

Alpa P.G. (2002b), *Introduzione alla new economy e diritto nell'era della rivoluzione digitale*, in A. Palazzo e U. Ruffolo, a cura di, *La tutela del navigatore in internet*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 4 ss.

Alpa P.G. (2017), *L'identità digitale la tutela della persona. Spunti di riflessione*, «Contratto e impresa», 3, pp. 723-727.

Archer A. e Wildman N. (2021), *Internet Access as an Essential Social Good*, in E. Aarts, H. Fleuren, M. Sitskoorn e T. Wilthagen, a cura di, *The New Common. How the COVID-19 Pandemic is Transforming Society*, Springer, Cham, pp. 29 ss.

Auby J.B. (2010), *La globalisation, le droit, l'Etat*, LGDJ, Parigi.

Auletta T. A. (1978), *Riservatezza e tutela della personalità*, Giuffrè, Milano.

Badocco F. (2009), *Riflessioni sul diritto di accesso ad internet nell'ambito del diritto dell'Unione europea*, «Informatica e diritto», pp. 153 ss.

Barcellona P. (2001), *Le passioni negate: globalismo e diritti umani*, Città Aperta, Enna.

Bassini M., Pollicino O. (2015), *Verso un Internet Bill of Rights*, Roma.

Battelli E. (2021), *Il contratto di accesso ad Internet*, «Media Laws», 1, pp. 129 ss.

Bauman Z. (2001), *Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle persone*, Laterza, Roma-Bari.

Beck U. (1999), *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Carocci, Roma-Bari.

Boulle L. (2009), *The Law of Globalization. An Introduction*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Bravo F. (2016), *Ubi societas ibi ius e fonti del diritto nell'età della globalizzazione*, «Contratto e impresa», 6, pp. 1344-1390

Busacca A. (2017), *Il "Diritto di accesso" alla rete Internet*, «Ordine internazionale e diritti umani», pp. 345 ss.

Carotti C. (2010), *L'accesso alla rete e la tutela dei diritti fondamentali (Nota a Conseil Constitutionnel, Décision 10 giugno 2009, n. 580)*, «Giornale di diritto amministrativo», 6, pp. 643 ss.

Chiola G. (2021), *L'insegnamento universitario in carcere alla prova dell'emergenza sanitaria*, «Diritto pubblico europeo», 2.

Costanzo P. (2015), *Internet e libertà di informazione dentro le mura carcerarie*, «Il diritto dell'informazione e dell'informatica», pp. 939 ss.

Cuocolo L. (2012), *La qualificazione giuridica dell'accesso a Internet tra retoriche globali e dimensione sociale*, «Politica del Diritto», 2-3, pp. 263 ss.

da Empoli S. (2021), *Un approccio economico al diritto di accesso a Internet: verso una revisione del servizio universale*, «MediaLaws», 1, pp. 158 ss.

De Minico G. (2012), *Internet. Regola e anarchia*, Jovene, Napoli, 2012.

De Minico G. (2021), *Fundamental rights, European digital regulation and algorithmic challenge*, in *Media Laws*, «MediaLaws», 1, pp. 9 ss.

Di Corinto A. (2020), *Stefano Rodotà e la magna charta di Internet (prefazione)*, in A. Alù e L. Abba, a cura di, *Il valore della Carta dei Diritti in Internet*, ESI, Napoli, pp. 9 ss.

d'Ippolito G. (2021), *Il diritto di accesso ad Internet in Italia: dal 21(-bis) al 34-bis*, «MediaLaws», 1, pp. 81 ss.

Ferrarese M.R. (2000), *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Il Mulino, Bologna.

Ferrarese M.R. (2012), *Prima lezione di diritto globale*, Laterza, Roma-Bari.

Ferrari F. (2017), *"Understood as a right": il diritto ad Internet tra mezzi, fini e rieducazione della pena.*, «MediaLaws», 1, pp. 148-151.

Franzoni M. (2003), *Vecchi e nuovi diritti nella società che cambia*, «Contratto e impresa», 2, pp. 565 ss.

Franzoni M. (2013), *Il contratto nel mercato globale*, «Contratto e impresa», 2, pp. 69 ss.

-
- Frosini T.E. (2011), *Il diritto costituzionale di accesso a Internet*, «AIC», 2, pp. 1 ss.
- Frosini T.E. (2015), *Libertè Egalitè Internet*, ESI, Napoli.
- Frosini V. (2000), *L'orizzonte giuridico dell'Internet*, «Il diritto dell'informazione e dell'informatica», 2, pp. 271 ss.
- Galgano F. (2000), *Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio*, «Contratto e Impresa», pp. 189 ss.
- Galgano F. (2001), *Lex mercatoria*, Il Mulino, Bologna.
- Galgano F. (2005), *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Il Mulino, Bologna.
- Galgano F. (2007), *Democrazia politica e legge della ragione*, Contratto e Impresa», pp. 393.
- Galgano F. (2009), *Globalizzazione dell'economia e universalità del diritto*, «Politica del diritto», pp. 177 ss.
- Gallino L. (2000), *Globalizzazione e disuguaglianze*, Laterza, Roma-Bari.
- Giddens A. (2000), *Il mondo che cambia: come la globalizzazione ridisegna la nostra vita*, Il Mulino, Bologna.
- Gianniti P. (2013), *Problematiche connesse alla tendenza espansiva dei diritti fondamentali*, in Id., a cura di, *I diritti fondamentali nell'unione europea. La carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona*, Il Mulino, Bologna, pp. 218 ss.
- Gosztonyi G. (2020), *The European Court of Human Rights: Internet Access as a Means of Receiving and Imparting Information and Ideas*, «International Comparative Jurisprudence», 6(2), pp. 134 ss.
- Grossi P. (2011), *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, Laterza, Roma-Bari.
- Irti N. (2001), *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Roma-Bari.
- Irti N. (2002), *Le categorie giuridiche della globalizzazione*, «Rivista di diritto civile», 5, pp. 625 ss.
- Land M. (2013), *Toward an International Law of the Internet*, «Harvard International Law Journal», 54, pp. 393 ss.

Mathiesen K. (2012), *The Human Right to Internet Access: A Philosophical Defense*, «International Review of Information Ethics», 18, pp. 9 ss.

Mollo F. (2020), *Protezione dei dati personali e profili assicurativi*, CEDAM, Milano.

Morelli A. (2015), *I diritti e la Rete. Notazioni sulla bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet*, «Federalismi.it», 1, pp. 1 ss.

Niger S. (2006), *Le nuove dimensioni della privacy*, CEDAM, Padova.

Passaglia P. (2016), *Privacy e nuove tecnologie, un rapporto difficile. Il caso emblematico dei Social media, tra regole generali e ricerca di una specificità*, «Consulta online», pp. 343 ss.

Passaglia P. (2014), *Internet nella Costituzione Italiana: considerazioni introduttive*, in M. Nisticò e P. Passaglia, a cura di, *Internet e Costituzione*, Torino, pp. 23 ss.

Passaglia P. (2021), *La problematica definizione dell'accesso a Internet e le sue ricadute su esclusioni sociali e potenziali discriminazioni*, «MediaLaws», 3, pp. 2 ss,

Pirozzi A. (2018), *Il libero accesso alla rete: un diritto in espansione*, «Diritto dell'informazione e dell'informatica», 2, pp. 213 ss.

Pollicino O. (2020), *The Right To Internet Access*, Cambridge, pp. 263 ss.

Osterhammen J., Peterson N.P. (2005), *Storia della globalizzazione, Il Mulino*, Bologna.

Rifkin J. (1995), *La fine del lavoro*, Mondadori, Milano.

Rodotà S. (2004), *Tecnopolitica*, Laterza, Roma-Bari.

Rodotà S. (2010), *Una costituzione per internet?*, «Politica del diritto», 3, pp. 337 ss.

Rodotà S. (2011), *Law, Human Agency and Anatomic Computing: The Philosophy of Law Meets the Philosophy of Technology*, Routledge, New York.

Rodotà S. (2014), *Il mondo nella rete*, Laterza, Roma-Bari.

Shandler R., Canetti D. (2019), *A Reality of Vulnerability and Dependence: Internet Access as a Human Right*, in *Israel Law Review*, 52, pp. 7 ss.

Schmidt H. (2000), *Globalizzazione. Sfide politiche, economiche e culturali*, Lavoro, Roma.

Tanzarella P. (2021), *L'accesso a Internet è fondamentale, ma è davvero un diritto (fondamentale)?*, «MediaLaws», 1, pp. 39 ss.

Teubner G. (1997), *Global Law without a State*, Dartmouth, Adelrshot-Brookfield.

Twining W. (2000), *Globalization and Legal Theory*, Cambridge University Press, London.

Wang X. (2013), *Time to Think about Human Right to the Internet Access: A Beitz's Approach*, «Journal of Politics and Law», pp. 6 ss.

Zagrebelsky G. (1992), *Il diritto mite*, Einaudi, Torino.

Ziegler J. (2003), *La privatizzazione del mondo*, Il Saggiatore, Milano.

Zolo D. (2005), *Globalizzazione. Una mappa dei problemi*, Laterza, Roma-Bari.

Zuddas P. (2020), *Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell'emergenza sanitaria*, in «Osservatorio costituzionale», 3, pp. 285-307